



COMUNE DI ISEO
(Provincia di Brescia)



DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Servizi di ingegneria e architettura

procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

**Progettazione Definitiva ed esecutiva (opzionale) e altre prestazioni relative
all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico delle palestre
della scuola secondaria di primo grado**

CUP: F14I18000150001

CIG: 8230656831

Sommario

1. CAPO 1. PREMESSE	3
1.1. Informazioni preliminari	3
1.2. Definizioni utilizzate	3
1.3. Piattaforma telematica di e-procurement.....	5
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. Atti e Documentazione di gara	6
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni	7
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.).....	10
3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori	10
3.3. Mancata suddivisione in lotti	11
4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI	11
4.1. Durata	11
4.2. Opzioni.....	11
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI	12
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta	12
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti	12
5.3. Divieto di partecipazione plurima	14
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE	15
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice).....	15
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)	15
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice).....	15
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria	16
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale.....	17
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	19
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti).....	19
7.2. Capacità economico e finanziaria.....	20
7.3. Capacità tecnica e professionale	20
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE	23
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili	25
8. CAPO 8. AVVALIMENTO	26
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento	26

8.2.	Contratto di avalimento.....	27
9.	CAPO 9. SUBAPPALTO	28
10.	CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA	28
11.	CAPO 11. SOPRALLUOGO	29
11.1.	Presa visione dei luoghi	29
12.	CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC	29
12.1.	Pagamento del contributo a favore di ANAC.....	29
12.2.	Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici.....	29
13.	CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	29
13.1.	Presentazione della documentazione amministrativa	29
13.2.	Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	30
14.	CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
14.1.	Disciplina del soccorso istruttorio	31
14.2.	Soccorso istruttorio informale.....	32
15.	CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
15.1.	Documenti da caricare anteriormente all’Offerta.....	33
15.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	33
15.3.	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	34
16.	CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA	36
16.1.	Contenuto materiale e di merito.....	36
16.2.	Formalità e condizioni dell’Offerta tecnica	37
17.	CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA	39
17.1.	Offerta di prezzo.....	39
17.2.	Offerta di tempo.....	39
18.	CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
18.1.	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	39
18.2.	Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica	42
18.3.	Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta economica	44
18.4.	Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria	44
19.	CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	45
19.1.	Ammissione	45
19.2.	Esame della documentazione amministrativa.....	46
20.	CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
21.	CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	47
21.1.	Gestione delle Offerte tecniche.....	47
21.2.	Gestione delle Offerte economiche	48
21.3.	Offerte anomale o anormalmente basse	49
22.	CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
22.1.	Disciplina della verifica	50
22.2.	Contenuto delle giustificazioni	50
23.	CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	52
23.1.	Aggiudicazione.....	52
23.2.	Stipula del contratto.....	54
24.	CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	56
24.1.	Controversie in materia di scelta del contraente	56
24.2.	Controversie in materia contrattuale	56
24.3.	Supplente.....	56
25.	CAPO 25. NORME FINALI	57
25.1.	Tattamento dei dati personali.....	57
25.2.	Imposta di bollo.....	57
25.3.	Accesso agli atti	58
25.4.	Disposizioni di chiusura	59

1. CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante:

- Comune di Iseo
- Codice fiscale 00451300172 e partita IVA 00451300172
- Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): NOLIDO
- URL: <https://www.comune.iseo.bs.it>
- e-mail: info@comune.iseo.bs.it
- domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
- RUP (nel seguito «RUP»): Arch. Nadia Bombardieri

1.1.2. Profilo di committente

il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:

<https://www.comune.iseo.bs.it/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti>

1.1.3. Oggetto della gara

- a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Progettazione Definitiva ed esecutiva (opzionale) e altre prestazioni relative all'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado.
- b) altre informazioni:
 - CIG: 8230656831
 - CUP: F14I18000150001
 - Luogo di esecuzione: Comune di Iseo (BS); codice NUTS ITC47;
 - Codice CPV: 71.22.00.00-6;

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara**; a tale scopo si precisa che:
 - il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
 - in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
 - tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) la presentazione:
 - deve avvenire **esclusivamente** con la modalità elettronica tramite la Piattaforma telematica di e-procurement cui al punto 1.3;
 - non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante salvo esplicita richiesta o assenso da parte di quest'ultima.

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) «**Codice dei contratti**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) «**Regolamento generale**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;

- c) «**DGUE**» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al punto 15.2, il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) «**Decreto tariffe**» il decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) comprese le relative tavole allegate allo stesso:
 - «**Tavola Z-1**» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - «**Tavola Z-2**» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- e) «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la categoria dei lavori oggetto dei servizi tecnici da affidare, identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la declaratoria delle opere, il pertinente grado di complessità;
- f) «**Linee guida**»: le seguenti linee guida non vincolanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
 - «**Linee guida n. 1**» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
 - «**Linee guida n. 2**» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- g) «**CAD**»: il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- h) «**Piattaforma telematica**»: il sistema elettronico informatico che costituisce la piattaforma di e-procurement di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedurali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice, individuata al punto 1.3.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) «**il presente Documento**»: il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) «**data di indizione della gara**»: ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «**Plico**»: convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma telematica, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**» la busta con contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita da tutta la documentazione amministrativa richiamata o prevista al Capo 15;
 - «**Busta Tecnica**» o «**Busta B**» o «**Busta dell'Offerta tecnica**» la busta con l'Offerta tecnica di cui al Capo 16;
 - «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Busta dell'Offerta economica**» la busta con l'Offerta economica di cui al Capo 17;
- d) «**Operatore economico**»: una persona fisica o un'entità giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, composto dai soggetti di cui alla lettera g) e lettera h), in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quali:
 - operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
 - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
- e) «**Offerente**»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), primo trattino, che presenta

offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che si presentano unitariamente con un'unica offerta;

- f) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, quali:
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali") di cui al punto 5.2.1, se del caso distinti tra Forma aggregata già perfezionata (costituita con atto notarile di mandato con rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno al conferimento del mandato con rappresentanza in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti);
 - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2;
- g) **«Rapporto diretto»:** il rapporto giuridico intercorrente tra l'Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza con l'Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile; non sono considerati con Rapporto diretto i consulenti o collaboratori in qualunque modo definiti compresi quelli di cui alla lettera h);
- h) **«Consulente o Collaboratore»:** professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:
- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.

1.3. Piattaforma telematica di e-procurement

1.3.1. Individuazione della Piattaforma telematica

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di **ARIA S.p.A.** (Società di Regione Lombardia), denominata **«SINTEL»**. A tale scopo:

- a) la Piattaforma telematica è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it> menu **«Acquisti per la P.A.»**, sottomenu **«Bandi di Gara»**, collegamento **«Motore di ricerca di tutte le gare presenti sulla Piattaforma Sintel»** oppure menu **«E-procurement»**, sottomenu **«Ricerca bandi Sintel»** oppure direttamente alla pagina www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml ;
- b) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali del presente Documento, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), sezione **«Servizi e soluzioni»**, menu **«Per le Imprese»**, oppure direttamente alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>, menu **«Piattaforma Sintel»:**
- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
 - «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
 - «Registrazione e accesso»;
 - «Gestione del Profilo»;
 - «Partecipazione alle Procedure»;
- c) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1.3.2. Indicazioni sommarie sull'utilizzo della Piattaforma telematica

Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma telematica, fermo restando l'obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.3.1, lettera b), si rende noto quanto segue:

- a) l'accesso alla Piattaforma telematica avviene all'indirizzo internet <https://ariaspa.it> entrando al menu in alto «**Accedi a Sintel**» in uno dei seguenti modi:
 - per gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma telematica dalla sezione «**Entra con ID e password**» e poi, nella pagina che appare, dal menu a sinistra «**Registrazione nuovo utente**», con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma telematica; in alternativa la registrazione può essere fatta direttamente all'indirizzo internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp>;
 - per gli Operatori economici già registrati sulla Piattaforma telematica l'accesso avviene da una delle sezioni «**Entra con SPID**», «**Entra con CNS**» oppure «**Entra con ID e password**», a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;
 - successivamente dal menu «**Procedure**» per la ricerca e l'individuazione della presente gara;
 - per gli Operatori economici registrati l'accesso alla gara può essere fatto tramite ricerca della stessa direttamente alla pagina <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>;
- b) dopo la registrazione l'accesso avviene con le modalità di cui alla lettera a) ed è possibile consultare e scaricare la documentazione disponibile come segue:
 - i documenti scaricati, richiesti per la partecipazione, devono convertiti in PDF ove redatti in altro formato, essere sottoscritti digitalmente ove richiesto dal presente Documento, uniti alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, anch'essa convertita in PDF ove redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente ove richiesto dal presente Documento; eventualmente compressa in un file di tipo ZIP o RAR e, in tal caso anch'esso firmato digitalmente;
 - caricata sulla Piattaforma telematica;
 - successivamente deve essere compilata l'offerta Tecnica, secondo le modalità di cui al Capo 16, redatta o convertita in PDF, sottoscritta con firma digitale e caricata sulla Piattaforma telematica;
 - successivamente deve essere compilata l'Offerta Economica, distinta dalla precedente e nettamente separata in file diverso, direttamente a video per poi generare automaticamente il file PDF della stessa, oppure scaricando il file per l'Offerta Economica disponibile sulla stessa Piattaforma telematica, compilata con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al Capo 17, sottoscrivere con firma digitale e caricare l'Offerta sulla Piattaforma telematica;
- c) delle operazioni di cui al presente punto è dato riscontro mediante posta elettronica;
- d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
 - al numero verde telefonico: **800.116.738** (Help Desk);
 - all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

In esecuzione della determina a contrattare n. 128 del 28/02/2020 assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Capo 3:

- a) mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti;
- b) con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
- c) con bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale, pubblicato:
 - sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
 - nella Banca dati dei contratti pubblici sulla piattaforma di ANAC;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;

- c) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE di cui al punto 15.2, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2 e sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.3.

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto dei servizi, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:

- a) Schema di contratto disciplinare di incarico;
- b) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- c) Relazione tecnica corredata dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- d) Studio di fattibilità;

2.1.3. Clausole di prevalenza

- a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell'offerta il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;
- b) il presente atto si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e dalle Linee guida n. 1 e n. 2 di ANAC (per loro natura non vincolanti) ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti, per le motivazioni riportate ad integrazione della determina a contrattare;
- c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole del bando tipo di cui alla lettera b);
- d) in particolare il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014, recepito anche dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).

2.1.4. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:
 - gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
 - la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
- b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
- c) per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma telematica, è parte integrante e sostanziale del presente Documento la documentazione sull'uso della stessa di cui al punto 1.3.1, lettera b).

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
 - le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a);

- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;
- c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**
- d) le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sul profilo di committente;
- e) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. Comunicazioni e domicilio digitale

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indirizzo digitale è obbligatoriamente dichiarato all'interno del DGUE di cui al punto 15.2 e, in ogni caso, all'interno della documentazione amministrativa presentata sulla Piattaforma telematica;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto il domicilio digitale risultante dal registro «INI-Pec» presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale o, in via subordinata, al domicilio digitale risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
- c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, in difetto e ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui al punto 2.2.3;
- e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di erronea indicazione del domicilio digitale ai sensi della lettera a) o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche di cui alla lettera d).

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) degli Operatori economici nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - l'eventuale esclusione per qualunque motivo determinata;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
- c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
 - in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli

- Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre, designati per l'esecuzione o apportanti i requisiti al consorzio;
 - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, all'affitto o cessione d'azienda, si intende automaticamente estesa rispettivamente agli Operatori economici ausiliari, affittanti o cedenti l'azienda;
- d) nel caso di cui alla lettera c) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i difetti di comunicazione interna alle citate compagini che coinvolgono più Operatori economici.

2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) l'assenso all'accesso da parte dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
 - alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;
 - alle Offerte tecniche presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.2, lettera f);
 - alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

1)	44.801,00	Corrispettivi progettazione definitiva, di cui:
b.II)	32.131,00	progettazione definitiva;
b.II.13)	3.710,00	relazione geologica;
SP.1	8.960,00	spese conglobate in fase di progettazione definitiva.
2)	24.224,00	Corrispettivi progettazione esecutiva (opzionale), di cui:
c.I)	14.792,00	progettazione esecutiva;
c.I.12)	4.587,00	coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
SP.2	4.845,00	spese conglobate in fase di progettazione.
	69.025,00	Valore stimato complessivo dell'appalto (comprese le opzioni)

- per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera c);
- nelle prestazioni di progettazione sono comprese le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progetto di cui all'articolo 91 e all'articolo 100, del decreto n. 81 del 2008;
- l'appalto è finanziato parte con contributo Ministero dell'Interno e die Trasporti, parte con risorse di bilancio;
- l'erogazione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ai sensi dell'articolo 24, comma 8-bis, del Codice dei contratti.

3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori

L'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, è quantificato come segue:

ID Opere	Identificazione delle Opere	Grado di complessità «G»	Importo stimato dei lavori «V»	Importo stimato del corrispettivo
E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95	340.600,00	38.827,00
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	149.400,00	30.198,00
	Importo totale		490.000,00	69.025,00

Ai fini dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, si individuano:

- come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di lavori dove il corrispettivo è prevalente in termini economici (nel caso di specie ID-Opere «E.20»);
- come secondarie le prestazioni di servizi relative alle categorie di lavori diverse da quelle di cui alla lettera a);
 - relazione geologica;
 - coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri;
 - prestazioni del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei;

3.3. Mancata suddivisione in lotti

- a) L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software di elaborazione dei calcoli e degli elaborati;
- b) le prestazioni opzionali della progettazione esecutiva di cui al punto 3.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice dei contratti, allo stato degli atti non sono individuate come lotto autonomo in quanto la particolarità dei lavori oggetto dei servizi richiede una stretta coerenza tra la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva stante l'aleatorietà degli spazi coinvolti che in caso di separazione tra le prestazioni sarebbero suscettibili di contestazioni e difficoltà nell'imputazione delle rispettive responsabilità;
- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.

4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1. Durata

- a) La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **75 (settantacinque) giorni**, per le prestazioni di cui al punto 3.1);
- b) la durata di cui alla lettera a) è suddivisa in:
 - 50 (cinquanta) giorni per la progettazione definitiva di cui al punto 3.1, numero 1);
 - 25 (venticinque) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui al punto 3.1, numero 2) se affidate in seguito all'esercizio dell'opzione di cui al punto 4.2.

4.2. Opzioni

Le prestazioni di cui al punto 3.1, numero 2) (progettazione esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), per euro 24.224,00 sono opzionali; in conseguenza a tale previsione:

- a) i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1) (progettazione definitiva), mentre per le prestazioni opzionali di cui al punto 3.1, numero 2) nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, a condizioni non meno vantaggiose per la Stazione appaltante di quelle risultanti dalla gara;
- b) l'opzione potrà essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica positiva del progetto definitivo e, comunque, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla stipula del contratto iniziale;
- c) l'esercizio dell'opzione, con provvedimento espresso della Stazione appaltante, avviene mediante la sottoscrizione di un addendum o un'appendice al contratto principale, è subordinato:
 - all'accertamento del mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui al punto 23.2.3;
 - all'integrazione della garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4;
- d) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ultrattiva per le associazioni già costituite), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera c);
 - società di professionisti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b) Operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE; la dichiarazione è efficace ai fini della responsabilità solidale e quale individuazione di un comune centro di interessi;
- b) in alternativa alla lettera a), se il mandato collettivo irrevocabile è già stato conferito con scrittura privata autenticata o atto pubblico, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento, del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
- c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa» è la non incompatibilità tra requisiti e prestazioni;
- d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Operatore economico in

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in Forma aggregata purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che gli altri Operatori economici aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. Per la partecipazione alla gara l'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici retisti ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
- d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi stabili

Ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), e ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
- c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
- d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 l'inosservanza dei quali comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente Documento, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggioritaria dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo

- (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
- d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera c), si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

- a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
- b) un Operatore economico non può:
- partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente costituirsi quale ausiliario di altro Offerente che si presenta in concorrenza con la propria partecipazione;
 - costituirsi ausiliario di Offerenti che presentano offerta in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.

6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, non devono incorrere in uno o più d'uno dei motivi ostativi previsti dal presente Capo.

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

- rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i componenti dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
- 5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
- 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
- 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c)-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. *Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.*

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

6.5.2. *Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata*

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. *Protocollo di legalità e norme comportamentali*

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adotterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.

6.5.4. Dichiarazione di responsabilità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

7.1.1. *Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali*

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)

Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.

7.1.2. *Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali*

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 2, del DGUE)

Ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A;
- b) iscrizione all'Ordine dei Geologi, per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- c) iscrizione ai pertinenti Albi professionali per i servizi tecnici che non richiedono il possesso di laurea (quali geometri o tecnici delle costruzioni, periti industriali) attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto delle competenze attribuite dai relativi ordinamenti professionali.

7.1.3. *Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia*

Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 dello stesso Codice:

- a) se in forma societaria, a fini del requisito di cui al punto 7.1.1, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;
- b) a fini del requisito di cui al punto 7.1.2, dimostra l'iscrizione nel pertinente ordine professionale corrispondente come previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;
- c) se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.1.4. *Disciplina transitoria speciale per le società*

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Codice dei contratti, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, le società di professionisti o tra professionisti e le società di ingegneria possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 7.3.1, come segue :

- a) tramite i requisiti dei soci per le società di persone o società cooperative;
- b) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato per le società di capitali;
- c) in applicazione dei principi di cui al punto 2.1.3, lettera d):
 - sono ammessi anche tramite i professionisti dipendenti a tempo indeterminato delle società di persone di cui alla lettera a);
 - per «soci» delle società di cui alle lettere a) e b), si intendono solo i «soci professionisti attivi»,

escludendo i soci non professionisti di cui all'articolo 6, comma 4, del d.m. n. 34 del 2013;

--- tra «soci professionisti attivi», come sopra individuati, non possono essere computati i soci delle società multidisciplinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 34 del 2013, esercenti professioni diverse dalle professioni tecniche.

7.2. Capacità economico e finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

7.2.1. Fatturato in servizi di ingegneria e architettura

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, non è richiesto il requisito del fatturato in servizi di ingegneria e architettura.

7.2.2. Copertura assicurativa

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Per la partecipazione e l'ammissione non è richiesto il possesso di una copertura assicurativa. La copertura assicurativa è richiesta all'aggiudicatario con le modalità, i termini e le condizioni di cui al punto 23.2.2, lettera c).

7.3. Capacità tecnica e professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

Si raccomanda che ogni Operatore economico:

- dichiari i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti richiesti, in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
- se in Forma aggregata deve limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con lo stesso; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

7.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria

È richiesto il requisito consistente nell'aver svolto servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data di indizione della gara, per un importo dei lavori non inferiore a 2 (due) volte l'importo dei lavori, **distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui alla tabella che segue**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della stessa tabella:

		periodo di riferimento: dal <u>28/02/2010</u> al <u>28/02/2020</u>		
ID opere	Declaratoria sintetica	Grado di complessità	Importi	
			Lavori da bando	Requisiti minimi: «Colonna A»
E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95	340.600,00	681.200,00
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	149.400,00	298.800,00

A tale scopo ciascun Operatore economico **deve allegare una distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, appartenente alla Classificazione sopra indicata e definita

anche al punto 3.2 / a ciascuna delle Classificazioni sopra elencate e definite anche al punto 3.2, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
- uno o più d'uno dei servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio
- l'importo dei lavori, come individuato alla lettera e), di ciascuna Classificazione;
- **l'Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;**
- **la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;**
- **il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente presente nella compagine dell'Offerente;**

b) per i servizi svolti:

- **a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 3.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori non utilizzabili
E.20	Tutte le categorie E escluse quelle indicate all'interno dei lavori non utilizzabili perché con grado di complessità inferiore	E.01, E.05, E.14 e E.17
S.03	S.05, S.06	S.01, S.02, S.04

- **prima del 21 dicembre 2013**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori non utilizzabili
E.20	I/c e I/d	Tutte le altre categorie
S.03	I/g, IX/b, IX/c,	I/f, IX/a

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
 - quanto previsto alla presente lettera b), in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori oggetto dei servizi svolti, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto in relazione all'analogia dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall'articolo 8 del Decreto tariffe;
- c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti; tuttavia un Operatore economico non può

- utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi, in altri termini i servizi svolti, se più di uno, non sono cumulabili;
- d) i lavori utili ai fini del requisito, in analogia con l'articolo 263, comma 2, del Regolamento generale (norma abrogata ma richiamata qui in funzione di autoregolamentazione vincolante) sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici svolti sono stati iniziati, ultimati e approvati nel periodo di riferimento in anni considerato utile, oppure la parte di essi svolta, ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale; a tali fini per approvazione:
- per i servizi di progettazione o connessi alla progettazione, si intende il verbale di validazione di cui all'articolo 26 del Codice o, in assenza di questo, il provvedimento formale dell'organo competente;
 - per i servizi di direzione o connessi alla direzione e di collaudo, si intende la delibera di cui all'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l'importo:
- riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato, incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - dell'ultimo livello progettuale approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto recepimento in atti pubblici;
- f) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;
- g) se il servizio svolto non può essere comprovato in termini di importo dei lavori, quali ad esempio verifiche di vulnerabilità sismica, attività di supporto tecnico al RUP, prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, certificazioni energetiche, consulenze tecniche o simili, non è utilizzabile ai fini del requisito di cui al presente punto 7.3.1;
- h) sono ammessi progetti risultati vincitori in procedure concorsuali di cui agli articoli 156 e 157 del Codice dei contratti solo a condizione che siano stati redatti almeno al livello di fattibilità tecnico-economica e solo se corredati dalle indicazioni delle Classificazioni di cui alla lettera b) con i relativi importi.

7.3.2. Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di architettura e ingegneria "di punta"

Non sono richiesti servizi "di punta" e sono sufficienti i requisiti di cui al punto 7.3.1.

7.3.3. Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente

Non è richiesto un numero minimo di unità di personale tecnico, pertanto la presenza dei professionisti richiesti al punto 7.3.4 è sufficiente per soddisfare il requisito.

7.3.4. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)

L'Offerente deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:

- a) un professionista con laurea magistrale in ingegneria o architettura, iscritto all'Ordine di cui al punto 7.1.2, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- b) professionisti iscritti agli Ordini di cui al punto 7.1.2:
 - Ingegneri o Architetti;
 - in ogni caso un Geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un tecnico iscritto nell'elenco dei professionisti:

- competenti in materia di prevenzione incendi, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e decreto ministeriale 5 agosto 2011;
 - competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
- e) fermo restando che un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, i requisiti, professionalità, competenze e specializzazioni di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), devono essere posseduti da professionisti:
- individuati personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico e dell'Offerente tra quelli di cui al punto 5.1;
 - titolari di un Rapporto diretto con l'Operatore economico Offerente o Consulenti o Collaboratori dello stesso, come definiti al punto 1.2.2, rispettivamente lettera g) e lettera h);
 - mandanti in Forma aggregata e non possono essere semplicemente cooptati;
- f) nello staff o gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali; tali figure professionali:
- sono ammesse solo alle medesime condizioni di cui alla lettera e);
 - concorrono utilmente alla formazione dei requisiti esclusivamente se i servizi prestati a titolo di requisiti e quelli che intendono assumere nel presente procedimento di gara siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali;

7.3.5. Altri requisiti speciali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)

Non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli di cui al presente Capo 7.

7.3.6. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)

È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, ma concorre esclusivamente alla valutazione dell'Offerta tecnica ai sensi dei punti 16.1, 18.1 e 18.2.1, lettera f), il possesso delle certificazioni:

- a) del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 34;
- b) del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, nel settore EA/IAF 34 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Trattandosi di requisiti attinenti all'Offerta tecnica non possono essere oggetto di avvalimento.

Le certificazioni devono essere state rilasciate per il settore EA/IAF 34, o comunque con lo scopo pertinente il servizio oggetto di affidamento, sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. Giovani professionisti

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, numero 6, del DGUE)

Nei raggruppamenti temporanei deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento, alle seguenti condizioni:

- a) deve essere iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2;
- b) gli devono essere attribuite attività di progettazione e, a tale scopo, non rileva l'attribuzione di attività accessorie quali quelle di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, o attività propedeutiche oppure afferenti alla fase esecutiva dei lavori;

- c) deve essere coinvolto con una delle seguenti modalità:
 - avere un Rapporto diretto come definito al punto 1.2.2, lettera g), con uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
 - essere un Consulente o Collaboratore come definito al punto 1.2.2, lettera h) di uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
 - qualificarsi come mandante;
- d) non può essere un semplice cooptato, come definito al punto 7.4.4;
- e) gli eventuali requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione se non limitatamente a sé quale parte del personale tecnico di cui al punto 7.3.3.

7.4.2. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, per l'individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

- a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;
- b) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2;
- c) i requisiti di cui al punto 7.3.4, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando quanto segue:
 - costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto 7.3.4, lettera a), che deve essere attribuita nell'ambito dell'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l'iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all'interno dell'Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali;
- d) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
 - sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
 - se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
 - in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
- e) ovunque si richiedano i requisiti in misura maggioritaria per l'Operatore economico mandatario:
 - non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione;
 - non si intende la maggioranza assoluta o superiore alla metà del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;

- limitatamente al requisito delle unità di personale tecnico, se per ragioni aritmetiche ciò non sia materialmente possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella di ciascun mandante;
- l'Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall'Operatore economico mandatario, salvaguardando l'obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo;
- f) agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti, fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario.

7.4.3. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto

Se più Operatori economici all'interno della Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 7.3.1 relativi alla medesima Classificazione nell'ambito delle prestazioni principale o secondaria di cui al punto 3.2, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:

- a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario o da un'aggregazione in contratto di rete nell'ambito del raggruppamento temporaneo Offerente;
- b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo, si applica la disciplina di cui al precedente punto 7.4.2 in quanto compatibile.

7.4.4. Operatori economici cooptati

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, in analogia con l'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale, in quanto compatibile, in applicazione del principio comunitario di libertà delle modalità di partecipazione nei limiti delle previsioni del presente Documento. Gli Operatori economici cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente, né contribuire ai criteri di preferenza nella valutazione degli elementi dell'Offerta tecnica;
- b) devono presentare un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
 - di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - di possedere i requisiti di professionalità di cui al punto 7.1 e al punto 7.3.4;
- c) l'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente;
- d) non possono eseguire servizi in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, né eseguire servizi per lo svolgimento dei quali è prevista la riserva ai professionisti di cui al punto 7.3.4, lettere dalla a) alla d);
- e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni e non sono tenuti alla presa visione dei luoghi.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se del caso, i requisiti di selezione di cui al Capo 7.

8. CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
 - generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - di idoneità professionale di cui al punto 7.1;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti:
 - di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.1;
- c) la documentazione presentata dall'Operatore economico:
 - che ricorre all'avvalimento deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto Operatore economico offerente è carente);
 - ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui egli dispone e mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;
- d) l'Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 e possedere i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessario, ai fini di cui al punto 15.3, lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE; è fatto salvo quanto previsto al punto 8.1.3;
- e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
 - partecipare alla gara quale Offerente in proprio o in Forma aggregata diversa da quella cui partecipino quali mandatario o mandanti sia l'Offerente che ricorre all'avvalimento che l'Operatore economico ausiliario (ammesso il cosiddetto «avvalimento interno» al raggruppamento o consorzio);
 - assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente con offerte in concorrenza tra di loro;
 - utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
 - avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- f) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Fermo restando che l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l'Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto, ferme restando le condizioni di cui al Capo 9;
- b) i servizi professionali coperti da riserva di legge ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti pertinenti e competenti;
- c) se l'avvalimento riguarda le capacità professionali di cui al punto 7.3.1, diverse di requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1, oppure i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3.4, l'Operatore economico offerente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi

- eseguono direttamente i servizi per cui tali requisiti e capacità sono richiesti e messi a disposizione;
- d) non è ammesso l'avvalimento delle certificazioni del sistema di gestione della qualità di cui al punto 7.3.6, lettera a) né del sistema di qualità ambientale di cui al punto 7.3.6, lettera b);
- e) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell'**Offerta**.

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest'ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, come descritti ai punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5.1, oppure non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7; in tal caso:

- a) la sostituzione avviene su imposizione o richiesta della Stazione appaltante, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
- b) entro il termine assegnato l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d), anche con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario;
- c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
- d) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente:
- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
 - in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.1, lettera e).

8.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

- a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e, nei limiti della sua compatibilità, di cui all'articolo 88 del Regolamento generale;
- b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali messe a disposizione;
- c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, solo se si tratta di mera "dimenticanza" in fase di allegazione all'offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - tale stipula e sottoscrizione è documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, (ad esempio: scambio del documento via PEC, marca temporale, firma digitale, sottoscrizione autenticata, deposito ad un'agenzia fiscale ecc.) da fornirsi a cura dei contraenti;
 - in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, presentate dagli Operatori economici offerente e dell'ausiliario, la manifestazione di volontà di concludere un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
- d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa;

9. CAPO 9. SUBAPPALTO

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, comma 8, e dell'articolo 105, del Codice dei contratti:

- a) l'Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare tenendo presente che:
- in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
 - in caso di indicazioni in eccesso a quanto ammesso, il subappalto non può essere autorizzato per la parte o le parti eccedenti;
 - indicazioni di subappalto di prestazioni non subappaltabili, si hanno per non scritte;
 - il ricorso al subappalto non è ammesso per sopperire ai requisiti richiesti all'Offerente, per cui in caso di indicazioni di subappalto di prestazioni delle quali l'Offerente non possiede i requisiti questi è escluso per mancanza di requisiti;
- b) ai sensi dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, sempre che non si tratti di attività di cui alle lettere c) e d), il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività:
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
 - sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, che non comportino prestazioni intellettuali riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
- c) non è ammesso il subappalto:
- di prestazioni di natura intellettuale coperte da riserva di legge a favore di professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - della relazione geologica;
 - di prestazioni a loro volta affidate in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
- d) non costituiscono subappalto le attività:
- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
 - di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
 - affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al punto 7.4.4;
 - che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
- e) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario.

10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'articolo 93, comma 10, del Codice dei contratti non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria e dell'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 8 della stessa norma;
- b) restano ferme e previsioni e gli obblighi in materia di copertura assicurativa di cui al punto 23.2.3 e di garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4.

11. CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Restano fermi:

- a) l'obbligo, per l'Offerente, della presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al precedente punto 6.5.4 e alla Parte III, Sezione C, numero 9) del DGUE;
- b) la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi.

12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

In ragione dell'importo dell'appalto, non è dovuto il contributo a favore di ANAC previsto dall'articolo. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:

- a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
- b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
 - creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
 - visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
- c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
- c) l'accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi internet:
 - per la registrazione utente dell'Operatore economico:
<https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente>
 - per l'accesso al servizio dopo la registrazione:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPASS>
- d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
- e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.

13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4, alle condizioni di cui al Capo 15, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
 - non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;

- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma telematica, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
- il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma telematica mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al **punto IV.2.6) del bando di gara**;
- i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;
- l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
 - mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola

- copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio

Nella fase di ammissione e di esame della documentazione amministrativa di cui al Capo 19, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

- a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
- b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
 - non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

- a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
 - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
- b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia

- stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
- d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettere c) e d);
- f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere o modificare anche un singolo Operatore economico.

14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine **perentorio** breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
 - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta, ove ciò sia richiesto esplicitamente;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- d) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale è stato dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2.

14.2. Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente ai sensi del punto 2.2, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Documenti da caricare anteriormente all'Offerta

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

- a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
 - le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
 - le condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 8;
 - le condizioni relative al subappalto di cui al Capo 9;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al punto 25.2;
- c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, con gli accorgimenti di cui al punto 15.2.2 se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma telematica, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui al punto 13.2, lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di elezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;
- d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE

Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e):

- a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
 - la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
 - il proprio PASSOE;
- b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al Capo 6 del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
 - all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
 - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda);
 - alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.3, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;
- d) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

15.2.3. Utilizzo del DGUE

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Documento, in quanto:

- a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, compreso quello disponibile sulla piattaforma telematica di cui al punto 1.3, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
- b) se l'operatore economico utilizza il DGUE secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
- c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);
- d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;
- e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesta una copia del DGUE riprodotta su CD o chiavetta USB.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:

- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
- di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili e, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
 - penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
- e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
- i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
- l) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
 - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- m) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

16.1. Contenuto materiale e di merito

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'**Offerta tecnica**, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 18.1, suddivisi in sub-elementi ove tale suddivisione sia prevista.

16.1.1. Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunta da un progetto analogo

Con riferimento alla professionalità e adeguatezza desunta da un progetto analogo, l'**Offerta tecnica** è costituita da:

- a) una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro), **di un intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'Offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono; a tale scopo:
 - la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'Offerente o da professionisti con Rapporto diretto con l'Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
 - la progettazione deve essere stata svolta dall'Offerente in misura prevalente nel caso la progettazione sia stata redatta a suo tempo in una Forma aggregata con progettisti terzi non appartenenti all'Offerente nella sua configurazione attuale nella presente gara;
 - il progetto illustrato, svolto per committenti pubblici o privati, deve essere stato approvato da parte di una pubblica amministrazione nei 10 (dieci) anni antecedenti la data del presente Documento e non è necessariamente tra quelli dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 né costituisce condizione essenziale che il lavoro progettato sia stato o meno realizzato;
 - i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato;
- b) a corredo del progetto di cui alla lettera a), è presentata una relazione descrittiva dell'intervento che illustri le rappresentazioni grafiche, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione degli aspetti che seguono;
 - i contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo architettonico, ingegneristico, ambientale, con particolare riguardo alle componenti tecniche dell'intervento;
 - l'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva all'intervento così come previsto nella documentazione tecnica di cui al punto 2.1.2, alla Classificazione di cui al punto 3.2 o altra analogia significativa per contenuto, indicando con lo ID-Opere di cui alla Tavola Z-1 del Decreto tariffe, le categorie che lo compongono e i relativi importi;
 - il livello o, se più di uno, i livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, se (in caso di progetto realizzato) sono stati prestati anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la direzione dei lavori, preferibilmente con l'indicazione delle prestazioni svolte individuate ai sensi della Tavola Z-2 del Decreto tariffe;
 - la presenza di eventuali aspetti multidisciplinari intervenuti nella progettazione;
 - gli estremi della sua approvazione da parte di una pubblica amministrazione e, se realizzato o in fase di realizzazione, se l'esecuzione si sia svolta regolarmente oppure siano presenti contestazioni;
- c) nella documentazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono essere indicati chiaramente gli Operatori economici e i singoli professionisti che hanno partecipato alla progettazione presentata con il loro livello di responsabilità e gradi di partecipazione, ovvero le prestazioni svolte da ciascuno (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»).

16.1.2. Elemento 2: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio

Con riferimento alle caratteristiche metodologiche dell'offerta e modalità di esecuzione del servizio, l'**Offerta tecnica** è costituita da una relazione dove l'Offerente descrive le modalità con le quali intende

affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano, con riferimento ai singoli sub-elementi di valutazione, ivi compresi aspetti che l'Offerente ritenga di individuare autonomamente e che ritenga significativi per le finalità perseguite e le eventuali soluzioni proposte per tali aspetti, nell'ambito di tali sub-elementi; anche con riferimento all'esclusione di future varianti o contestazioni nelle successive fasi di affidamento dei lavori progettati che di esecuzione degli stessi.

16.1.3. Elemento 3: Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali

Con riferimento alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali, l'**Offerta tecnica** è costituita da una relazione dove l'Offerente descrive:

- a) i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza, nonché con riferimento alle eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati; a tale scopo:
 - le professionalità utili ai fini della valutazione e che l'Offerente si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare, devono essere nella disponibilità dell'Offerente, come risultanti dalla documentazione amministrativa, in una delle forme previste dal presente Documento;
 - l'eventuale disponibilità di professionisti ulteriori (es. direttori operativi e ispettori di cantiere in ausilio alla Direzione lavori, geologi in corso di esecuzione dei lavori);
 - sono corredate da un curriculum sintetico, comunque limitato ai 10 (dieci) anni precedenti;
- b) le dotazioni strumentali sia hardware che software che l'Offerente intende e si impegna a utilizzare, con particolare riferimento al loro grado di innovazione e di interoperabilità, nonché le modalità della loro implementazione nell'esecuzione del servizio, ivi compresa l'eventuale disponibilità di software BIM (Building Information Modeling).

16.1.4. Elemento 4: Aspetti connessi ai criteri ambientali

Con riferimento agli aspetti connessi ai criteri ambientali, la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali, l'**Offerta tecnica** è costituita da una relazione descrittiva nella quale l'offerente descrive le modalità e il grado di implementazione dei criteri ambientali con riferimento alla progettazione, sia per quanto riguarda le condizioni minime di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017), che per quanto riguarda eventuali condizioni ulteriori o maggiormente performanti rispetto a quelle minime.

16.2. Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica

La forma dell'**Offerta tecnica** è disciplinata come segue:

- a) deve essere contenuta nei seguenti limiti indicativi:
 - quanto all'elemento **numero 1**: per la documentazione grafica, elaborati in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A2, oppure 12 (dodici) schede formato A4, ovvero formati intermedi, anche misti, analoghi per dimensione complessiva; per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 3 (tre) cartelle;
 - quanto agli elementi **numero 2, numero 3 e numero 4**, le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 30 (trenta) cartelle, eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure 6 (sei) schede in formato A4;
 - nelle relazioni tecniche non sono computate le copertine, gli eventuali sommari, le eventuali copie di certificazioni rilasciate da organismi terzi, i curriculum sintetici dei professionisti;
- b) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a) può essere distribuito tra i vari elementi secondo la sensibilità dell'Offerente e costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica**; il superamento del numero massimo non costituisce di per sé causa di esclusione ma è valutato negativamente quale indice di scarsa sinteticità nell'ambito delle valutazioni di cui alla lettera c);
- c) il contenuto delle relazioni descrittive di cui alle lettere precedenti è lasciato all'autonomia

professionale dell'Offerente, il quale deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo **con sinteticità**, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'**Offerta tecnica**; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità influisce sulle valutazioni di cui al punto 18.1.3, lettera c).

- d) per "cartelle" si intendono le singole facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti; le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, tabelle, calcoli e altre forme di espressione tecnica e intellettuale;
- e) le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse, anche mediante la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e sub-elementi di cui al punto 18.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub-elementi.

16.2.2. Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica

L'**Offerta tecnica** è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica** di cui al Capo 17; è tollerata l'eventuale indicazione di un elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica** se di pubblico dominio e reperibile in ambienti internet liberamente accessibili e consultabili;
- b) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
 - comportare varianti, ma solo miglioramenti in quanto, ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante non le ammette;
 - comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
 - essere in violazione di norme legislativo o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
- c) l'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti di cui al punto 13.2, lettera d); se in files distinti la sottoscrizione deve essere apposta su tutti i files;
- d) le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), sono imposte a pena di esclusione;
- e) se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- f) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.3.

17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

17.1 Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui al punto 3.1, ovvero all'importo dei servizi soggetto a ribasso, con le modalità e alle condizioni che seguono:

- a) il ribasso è indicato compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica;
- b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
 - la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

17.2. Offerta di tempo

La Stazione appaltante non applica l'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti, pertanto non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:

Elementi e macroelementi	riferimento	peso
Offerta tecnica	Capo 16	70
Offerta economica: ribasso del prezzo	Punto 17.1	30
	Totale	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.1.1. Elementi di valutazione

Gli elementi di valutazione, suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, sono i seguenti:

n.	Elementi (e sub-elementi)	sub-pesi	pesi
1.	Professionalità e adeguatezza tecnica desunta da un progetto analogo a quello oggetto dell'affidamento		30
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
1.a	Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnico e funzionale	5	
1.b	Rilevanza del progetto agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale.....	5	
1.c	Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento progettato e dei servizi eseguiti per lo stesso, rispetto all'intervento in oggetto	10	
1.d	soluzioni tecniche e ingegneristiche adottate:	5	
1.e	Livello di multidisciplinarietà utilizzata nell'intervento:	5	
2.	Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio.....		22
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
2.a	tematiche che caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi,	5	

	efficacia della descrizione e della metodologia di approccio.....		
2.b	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi	5	
2.c	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare e dei vincoli correlati	5	
2.d	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza nelle diverse sedi	5	
2.e	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34	1	
2.f	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 34 oppure delle misure di gestione ambientale conformi al sistema EMAS	1	
3.	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali.....		10
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
3.a	Coerenza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della progettazione anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli ambiti	5	
3.b	Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi progettuali	3	
3.c	Efficacia, funzionalità e innovazione delle dotazioni strumentali.....	2	
4.	Miglioramenti connessi ai criteri ambientali		8
	Modalità e grado di implementazione dei criteri ambientali nella progettazione		
	SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica		70

18.1.2. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 18.1.1, in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui seguenti criteri:

1) quanto all'elemento **numero 1**:

- 1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive sotto il profilo della tecnica, della cultura architettonica applicata, anche sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali, anche in relazione all'originalità dei contenuti progettuali, che appaiono maggiormente rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Stazione in relazione alla specificità dei lavori da progettare;
- 1.b) Rilevanza del progetto, dal punto di vista dell'inserimento ambientale, che appaiono maggiormente rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Stazione in relazione alla specificità dei lavori da progettare;
- 1.c) il maggior grado di analogia e pertinenza con i lavori da progettare oggetto delle prestazioni in gara, ovvero la miglior aderenza oggettiva dell'intervento progettato all'intervento oggetto del presente procedimento, anche con riferimento alle categorie di cui al punto 3.2, alle analogie con i contenuti tecnici e architettonici e con riferimento al momento storico della progettazione nel senso di una preferenza accordata, in subordine agli altri aspetti, alle progettazioni più recenti; il maggior grado di analogia e pertinenza delle prestazioni e dei servizi svolti con le prestazioni e i servizi oggetto dell'affidamento, privilegiando in via graduata l'espletamento di tutte le prestazioni tecniche, poi tutti i livelli di progettazione, quindi il livello di progettazione esecutivo, a seguire la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e altre prestazioni minori;
- 1.d) le migliori soluzioni tecniche e ingegneristiche adottate nel progetto illustrato allo scopo di ottimizzare il costo di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, anche con riferimento all'eventuale utilizzo della stessa;

- 1.e) il maggior livello di multidisciplinarietà dell'intervento progettato, nel senso del maggior e più coerente concorso di professionisti diversi secondo le specifiche competenze prestate nell'intervento progettato;
- 2) quanto all'elemento **numero 2**:
 - 2.a) la migliore e più efficaci soluzioni proposte in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'intervento da progettare; la precisione, la esaustività e l'efficacia della metodologia di approccio;
 - 2.b) la più efficace metodologia di svolgimento dell'incarico anche con riferimento all'articolazione temporale delle prestazioni secondo le diverse fasi;
 - 2.c) la migliore e più completa individuazione delle tematiche e problematiche, autonomamente selezionate o identificate dall'Offerente; la precisione, la esaustività e l'efficacia della descrizione delle predette tematiche e problematiche sotto i vari profili tecnici, impiantistici, di destinazione, di riambientalizzazione e dei relativi vincoli correlati;
 - 2.d) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo agli interventi, comprese le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza ovvero di verifica e validazione, compreso il più efficiente sistema di monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle prestazioni affidate;
 - 2.e) il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale di cui al punto 7.3.6, lettera a); si precisa che:
 - in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutti gli Operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione.
 - 2.f) il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ambientale o della registrazione in materia ambientale di cui al punto 7.3.6, lettera b); si precisa che:
 - in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutti gli Operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione.
- 3) quanto all'elemento **numero 3**:
 - 3.a) il più adeguato staff tecnico o gruppo di lavoro messo a disposizione per l'esecuzione dei servizi, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi progettuali, alla gestione della qualità, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere anche dalla presentazione di un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l'impiego, con riferimento sia allo staff tecnico minimo indispensabile richiesto dagli atti di gara;
 - 3.b) Integrazioni del gruppo di lavoro ma con riferimento alle eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati;
 - 3.b) la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, sia hardware che software, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante, di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili, privilegiando l'uso del BIM (Building Information Modelling) e la predisposizione, finalizzata alla futura esecuzione, delle metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);
- 4) quanto all'elemento **numero 4**: il più elevato grado di implementazione progettuale dei criteri ambientali, sia con riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero dell'ambiente 11 ottobre 2017, sia con riferimento, secondo l'autonomo apprezzamento dell'Offerente, con il miglioramento dei predetti criteri ambientali in eccedenza a quelli minimi;

18.1.3. Principi generali a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

I criteri di valutazione sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) la valutazione tende a privilegiare le **Offerte tecniche** maggiormente:
 - significative sotto i diversi profili previsti;
 - efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti;
 - convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell'**Offerta tecnica**;
- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
 - sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità, il cui contenuto sia vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui alla lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;
 - sono riferiti a professionalità occasionali, spurie, o acquisite con l'avvalimento di cui al Capo 8, con il subappalto di cui al Capo 9 o mediante il ricorso alla cooptazione di cui al punto 7.4.4;
- c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata e concorrente con i criteri descritti in precedenza, le **Offerte tecniche** che costituiscono un miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse o ridondanti, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi, la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

18.2.1. Valutazione dell'Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di matrice triangolare, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
 - 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
 - nel caso in cui un'offerta abbia omissso un elemento di valutazione, oppure l'elemento offerto sia inammissibile, purché non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera offerta ai sensi del punto 16.3, lettera d), tale elemento non è valorizzato e all'elemento dell'offerta confrontata nella coppia in esame è sempre attribuito il grado di preferenza massima pari a 6;
- b) in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2 di ANAC, in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro) al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato o superiore a 15 (quindici), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0 / 10	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8 / 8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6 / 6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4 / 4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2 / 2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0 / 0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$C(a)_i = P_i / P_{max}$
$C(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 18.1; a ciascun singolo elemento di valutazione suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
- e) per gli elementi suddivisi in sub-elementi se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
- f) in deroga alle lettere precedenti, ai sub-elementi 2.e) e 2.f) il relativo punteggio è attribuito mediante accertamento della presenza o assenza delle pertinenti condizioni; si precisa che:
- il punteggio è attribuito secondo un criterio «on/off» senza alcuna interpolazione o graduazione;
 - in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutti gli Operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione;
- g) i punteggi di cui alla lettera f) **non** concorrono alla riparametrazione di primo livello di cui alla lettera e) e pertanto restano cristallizzati nei valori loro attribuiti.

18.2.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.2.1, lettera e); in ogni caso:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata una nuova riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; in tal caso:

- è assegnato il peso totale dell'**Offerta tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta tecnica**;
 - la predetta riparametrazione di secondo livello è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 21.3, lettera a);
- b) non è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'**Offerta tecnica**.

18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta economica

18.3.1. Attribuzione dei punteggi all'Offerta di prezzo

L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1:

- a) espresso con le modalità di cui al punto 17.1;
- b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il **parametro correttivo «X» nella misura di 0,90**;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

	X = 0,90	
dove:	per $R_i \leq R_{\text{medio}}$	$C_i = 0,90 \times R_i / R_{\text{medio}}$
	per $R_i > R_{\text{medio}}$	$C_i = 0,90 + (1,00 - 0,90) \times [(R_i - R_{\text{medio}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{medio}})]$
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;	
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
R_{medio}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (di ribassi sul prezzo) ammesse;	
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse.	

18.3.2. Attribuzione dei punteggi all'Offerta di tempo

Come già previsto al punto 17.2, la Stazione appaltante non applica l'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti, pertanto non è ammessa alcuna offerta di riduzione sul tempo di esecuzione.

18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- b) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 18;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2.
- e) alla seduta pubblica di cui alla lettera a) possono partecipare i rappresentanti legali, i direttori tecnici o i procuratori degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultanti dalla documentazione amministrativa presentata; in ogni caso in numero non superiore a 2 (due) persone fisiche per ogni Offerente.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara** o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

- a) la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3, se rilevato direttamente in fase di avvio di apertura della gara, prima dell'esame della documentazione relativa alla verifica dell'idoneità degli Offerenti di cui al punto 19.2;

19.1.3. Soccorso istruttorio in fase di individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nell'ambito dell'adempimento di cui al punto 19.1.2:

- a) è ammesso il soccorso istruttorio di cui al Capo 14, limitatamente nei casi di cui:
 - al punto 12.2, lettera e), in materia di AVCPASS;
- b) restano fermi gli altri casi di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, in relazione alla documentazione amministrativa di cui al punto 19.2.

19.2. Esame della documentazione amministrativa

19.2.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili

L'esame della documentazione amministrativa, fermo restando quanto previsto al punto 19.1.2 riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, nonché il DGUE di cui al punto 15.2 e le eventuali dichiarazioni integrative di cui a punto 15.3 e avviene contestualmente o immediatamente in successione all'individuazione degli Offerenti e delle Offerte di cui al punto 19.1.2 a prescindere dal soccorso istruttorio di cui al punto 19.1.3. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento, che:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento;
 - hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l'intento di essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile delle stesse;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 8.2;

19.2.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni

Sono comunque esclusi gli Offerenti in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3 o le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio. Sono altresì esclusi gli Offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante. Al termine delle

operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi le verifiche in sede di riscontro all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:

- a) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente approssimazione i vizi che hanno comportato l'esclusione;
- b) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante la pubblicazione sul Profilo di committente e sono comunicate agli Operatori economici esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso.

20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) è responsabile della valutazione delle **Offerte tecniche** di cui al punto 18.2; le **Offerte economiche** di cui al punto 18.2 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4 possono essere devolute alla competenza del RUP;
- c) una volta nominata, i relativi componenti sono resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti, solo dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2;
- d) può essere omessa e non si procede alla relativa nomina, in presenza di una sola offerta ammessa, qualora il RUP sia oggettivamente competente per materia.

21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al punto 19.2.2, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:

- a) la Commissione giudicatrice di cui al Capo 20:
 - procede, in **seduta pubblica ai sensi del punto 19.1.1**, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli eventuali Offerenti presenti ad allontanarsi;
- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

21.1.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi

(esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;

- c) sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:
- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma autografa compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, eventuali firme autografe compaiono comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2, lettere c) e d) oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
 - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
 - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive.

21.1.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 18.2.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
- c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica**, ovvero la rappresentazione informatica delle stesse, sono allegate al verbale o riportate nello stesso;
- d) in deroga a quanto previsto ai punti 18.1, 18.2 21.1, se vi è una sola Offerta ammessa, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte sono omesse e la Commissione giudicatrice, se nominata e insediata, può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e dell'**Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. In ogni caso:
 - non trova applicazione alcuna soglia di anomalia;
 - l'eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti.
 - nel caso di cui al Capo 20, lettera d), le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti.

21.2. Gestione delle Offerte economiche

21.2.1. Apertura dell'Offerta economica

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1.3, relativo alle sole **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;

- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente, nonché delle altre indicazioni utili integranti l'Offerta;
- d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto 21.2.2 e, se accertate, ad escludere l'Offerta.

21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in misura superiore al prezzo;
 - l'indicazione del ribasso è espressa in forma anormale per l'errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l'ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest'ultimo caso, la volontà dell'Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 19.1.2, lettera b);
- e) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica e graduatoria

Senza soluzione di continuità si procede all'attribuzione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria con le modalità di cui al punto 18.4. Quindi:

- a) qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'Offerente la cui offerta risulta prima in graduatoria avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato e procede ai sensi del Capo 23;
- b) qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero l'offerta risultata migliore sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede ai sensi del Capo 22; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.2.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (**nel caso di specie pari o superiore a 56 su un totale di 100**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (**nel caso di specie pari o superiore a 24 su un totale di 100**);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
 - gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22;
 - è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di

cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;

- d) le operazioni e gli adempimenti di cui al presente punto 21.3 possono essere effettuati dalla Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 oppure dal seggio di gara di cui al punto 21.1.1, lettera b).

22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

- a) richiede contemporaneamente per iscritto agli Offerenti titolari delle migliori offerte anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della nuova proposta di aggiudicazione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
- b) l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell'Offerta, procede ai sensi del Capo 23;
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);
- h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al punto 22.2.3, non possono essere prese in considerazione;
- i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

22.2.1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

- a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
- b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto

previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;

- c) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, come presentata dall'Offerente, pertanto devono considerare ai fini della congruità gli eventuali maggiori oneri, anche mediante apposita valorizzazione economica, derivanti dall'esecuzione quale obbligo contrattuale di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

22.2.2. Contenuto di merito

Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:

- a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
- b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse se:
- c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'Operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;

- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

22.2.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

- a) formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
- b) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) se un'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti;
- d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 21.2.3, lettera a), in caso di assenza di offerte anormalmente basse o di cui al punto 22.2.3, lettera a), in presenza di offerte anormalmente basse adeguatamente giustificate, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

- a) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- b) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- c) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) mediante AVCPASS

- di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
 - e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
 - f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
 - se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
 - g) sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità ai sensi del Capo 22, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti 22.1 e 22.2.3, in quanto compatibili.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;
- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

23.1.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva tipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto di cui al punto 2.1.2, lettera a), completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'Offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);
- c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la

remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri che l'aggiudicatario sostiene o deve sostenere per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

23.1.4. Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

- a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere depositate a favore della Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula del contratto;
- b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 1.500,00, fatto salvo il successivo conguaglio in seguito all'accertamento dell'importo effettivo determinato in fase di rendicontazione e comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, corredato dalle fatture giustificative;
- c) in caso di mancato deposito nel termine la Stazione appaltante provvede, senza necessità di preavviso o messa in mora, mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

- a) non può essere stipulato prima:
 - che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
 - dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
 - dell'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario a tale scopo;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
- c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo

- comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi, ai sensi del punto 23.2.3;
 - d) a costituire e depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 23.2.4, come previsto dal Capo II, punto 4.1, delle Linee guida n. 1 di ANAC;
 - e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
 - f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al presente punto in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicatario e la sua sostituzione; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione.

23.2.3. Assicurazione professionale

Fermo restando per ciascun Operatore economico l'obbligo di avere in essere un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come previsto al punto 7.2.2, lettera a), con validità ed efficacia estesa per l'intera durata del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario deve essere altresì munito della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, **specificata per le attività di progettazione del contratto da affidare**, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti, stipulata autonomamente oppure in appendice o ad integrazione della polizza assicurativa già posseduta, alle seguenti condizioni:

- a) deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, compresa la copertura dei rischi di cui all'articolo 106, commi 8, 9 e 10, del Codice dei contratti, ovvero derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato; per un importo assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori da progettare come stimato al punto 3.2;
- b) deve essere valida ed efficace dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino all'approvazione del collaudo delle opere progettate; in alternativa è ammessa una dichiarazione della compagnia assicurativa di impegno al rilascio differito dell'assicurazione purché anteriore alla data di approvazione del progetto esecutivo, pena di risoluzione del contratto ed esonero dal pagamento dei corrispettivi professionali;
- c) non concorrono utilmente al raggiungimento dell'importo assicurato di cui alla lettera a), gli oggetti di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
- d) in caso di Offerente in Forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla Forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei loro dipendenti e collaboratori; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici solo se dalle polizze risulta il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante.

23.2.4. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva è costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, deve recare le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Inoltre:

- a) deve prevedere un importo garantito di euro **6.902,50** pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo a base di gara ovvero del Valore stimato complessivo dell'appalto di cui al punto 3.1 e deve essere valida ed

- efficace fino all'indizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva da parte della Stazione appaltante;
- b) l'importo di cui alla lettera a) è ridotto nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti; **in caso di Forma aggregata:**
- le condizioni per la riduzione devono ricorrere per tutti gli Operatori economici raggruppati o consorziati;
 - è costituita dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti;
- c) trova applicazione lo schema tipo 1.2 allegato del d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, solo se e in quanto compatibile con il presente Documento;
- d) deve essere presentata in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione con firma digitale, in una copia riprodotta per immagine della fideiussione cartacea secondo una delle seguenti condizioni:
- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
 - sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura, di cui all'articolo 76, commi 2, lettera a) e a-bis) e comma 5, lettera b), del Codice dei contratti, comunicato con le modalità di cui ai commi 2-bis o 6 della stessa norma, oppure la cui conoscenza risulta comunque comprovata;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, reso noto o del quale si è avuta conoscenza con le modalità previste al capoverso precedente, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in sequenza a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

25. CAPO 25. NORME FINALI

25.1. Trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
- e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Iseo, il responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@cmsebino.brescia.it; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti e portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

- a) l'**Offerta economica** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando sull'**Offerta economica** o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TMJ», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG, caricando la ricevuta sulla Piattaforma telematica;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
 - in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto

«Servizio @e.bollo»), per i soggetti convenzionati, acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate;

- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente o il ricevimento della relativa comunicazione;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso:

- a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.2, lettera e); non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
- b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
- c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- e) la deroga non si applica ed è consentito l'accesso ai controinteressati ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

25.3.3. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

- a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
- b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara verbalizza le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
- e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale; la diffusione,

pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis".

25.4. Disposizioni di chiusura

25.4.1. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare o sospendere il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;

25.4.2. Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice dei contratti:

- a) l'aggiudicatario del presente incarico di progettazione non può partecipare agli appalti dei lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta;
- b) ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario della presenta gara; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
- c) gli stessi divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario del presente incarico di progettazione, ai suoi consulenti e collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai dipendenti di questi ultimi, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- d) i divieti di cui al presente punto non trovano applicazione se soggetti ivi indicati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento del presente incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

4 Marzo 2020

Il Responsabile del procedimento:

Arch. Nadia Bombardieri

Allegati:

--- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici) di cui al punto 15.2;

Note di chiarimento relative alle condizioni di cui al Capo 6 delle Disciplinare di gara

A. Note di chiarimento al punto 6.1 (motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale)

1. Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Concedente ritiene che tali misure e provvedimenti siano sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa procede all'esclusione.
3. Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.
4. Ai sensi dell'art. 80, commi 10, e 10-bis, del Codice dei contratti, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sia intervenuta riabilitazione o la dichiarazione di estinzione, tale durata è perpetua, oppure pari a sette anni, oppure a cinque anni, a seconda delle fattispecie di reato; negli altri casi la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale.
5. non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale di cui dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

B. Note di chiarimento al punto 6.2 (motivi di esclusione per provvedimenti antimafia)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 6.3, oppure situazioni ostativi di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3. L'esclusione non si applica se per l'operatore economico è stata disposta l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

C. Note di chiarimento al punto 6.3 (destinatari dei motivi di esclusione)

1. Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti

in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo+ la pertinente dimostrazione.
4. L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:
 - cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;
 - affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda.
5. Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

D. Note di chiarimento al punto 6.4.1 (motivi di esclusione per omessi pagamenti)

1. L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.

E. Note di chiarimento al punto 6.4.2 (ulteriori motivi di esclusione)

1. Le condizioni di cui alla lettera a), c), c-bis), c-ter) e c-quater), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla lettera b), in relazione al procedimento di concordato preventivo, l'Operatore economico:
 - successivamente al deposito della domanda di concordato con continuità aziendale è ammesso su autorizzazione del tribunale e deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto; a tale scopo trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile;
 - dopo il decreto di apertura del concordato è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
 - che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;
 - ferme restando le condizioni che precedono, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non in qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri operatori raggruppati sia assoggettato a una procedura concorsuale;
 - qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario alle condizioni previste da tale norma e trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile.
3. Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di

ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).

4. In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 6.4.2, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio del fatto si tiene conto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
5. I motivi di esclusione di cui al punto 6.4.2, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 6.3, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.

F. Note di chiarimento al punto 6.5.1 (motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale)

1. Quanto alla lettera f) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare, ad esempio, da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.
5. Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative.
6. In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 6.5.1, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio si tiene conto del fatto ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
7. I motivi di esclusione di cui al punto 6.5.1, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 6.3, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.